

Linee Guida – Best practice della gestione dei trasferimenti

Testo aggiornato il 5 luglio 2021 – modifiche in vigore dal 1° gennaio 2022

Articolo 1

Scopo e definizioni

1. Le presenti Linee Guida definiscono norme di comportamento e standard di efficienza minimi in materia di trasferimenti delle posizioni individuali degli aderenti da una forma pensionistica complementare ad un'altra, garantendo agli aderenti stessi l'ottimizzazione dei tempi di evasione della richiesta di trasferimento avanzata e la completezza dei dati informativi. Le forme pensionistiche complementari eseguono gli adempimenti loro richiesti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i termini indicati specificamente di seguito, improntando i reciproci rapporti a principi di correttezza, buona fede, trasparenza e lealtà, per la soddisfazione e nel rispetto dei diritti degli aderenti. Le forme pensionistiche complementari rendono noto e pubblicizzano, anche sul proprio sito internet e su un distinto sito istituzionale all'uopo dedicato¹, l'avvenuta adesione alle presenti Linee Guida.
2. Nel prosieguo dell'articolato si intendono per:
 - a) "Aderente": chiunque partecipi ad una forma pensionistica complementare;
 - b) "Fondo Cedente": la forma pensionistica complementare da cui l'Aderente richiede il trasferimento della propria posizione individuale in favore di altra forma di previdenza complementare;
 - c) "Fondo Cessionario": la forma pensionistica complementare verso la quale l'Aderente richiede il trasferimento della propria posizione individuale provenendo da altra forma di previdenza complementare;
 - d) "Forme pensionistiche complementari": le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lett. da a) ad g), 9, 12, 13 e 20 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le polizze previdenziali non adeguate;
 - e) "Informazioni minime": le informazioni minime contenute nell'Allegato I al presente documento. L'allegato costituisce parte integrante delle Linee Guida;
 - f) "Posizione individuale": il montante accumulato dall'Aderente presso il Fondo Cedente ed effettivamente esistente al momento della esecuzione del trasferimento;

¹ Il sito istituzionale è individuato nel sito www.tfr.gov.it del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Il predetto Ministero si rende disponibile a riportare a titolo gratuito nel suddetto sito, appena possibile, l'elenco delle Forme pensionistiche complementari che aderiscono alle Linee Guida. L'elenco è altresì reso disponibile a titolo gratuito sul sito www.mefop.it, nonché sul sito di Abi, Ania, Assofondipensione, Assogestioni e Assoprevidenza.

- g) “Richiesta di trasferimento completa”: l’apposito modulo del Fondo Cedente compilato in ogni sua parte se predisposto e disponibile nell’area riservata del sito istituzionale all’uopo dedicato, ovvero la richiesta di trasferimento sottoscritta dall’Aderente in carta libera, contenente i dati identificativi dell’Aderente, quelli del Fondo Cessionario e del suo numero di iscrizione all’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP nonché la data in cui è stato o sarà effettuato l’ultimo versamento, ove nota. Qualora sia il Fondo Cessionario a farsi carico dell’inoltro della richiesta di trasferimento ad esso consegnata da parte dell’Aderente, viene utilizzato l’apposito modulo del Fondo Cedente compilato in ogni sua parte, se predisposto e disponibile nell’area riservata del sito istituzionale all’uopo dedicato;
- h) “Trasferimento”: l’esecuzione del bonifico dell’importo della posizione individuale liquidata al Fondo Cessionario, unitamente all’invio delle informazioni minime.

Articolo 2

Diritti degli Aderenti

1. L’Aderente ad una Forma pensionistica complementare ha diritto a trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra Forma pensionistica complementare cui abbia già aderito:
 - decorso il periodo minimo di permanenza presso il Fondo Cedente;
 - in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora perda i requisiti di partecipazione al Fondo Cedente – avente natura di Fondo pensione negoziale o di Fondo pensione aperto per le ipotesi di adesione su base collettiva – e intenda trasferire la posizione ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora intenda trasferire la posizione dal Fondo Cedente – avente natura di Fondo pensione aperto o Piano pensionistico Individuale – ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate dal Fondo Cessionario;
 - in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora il Fondo cedente – avente natura di Fondo pensione aperto o Piano pensionistico Individuale – ponga in essere modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche ovvero le modifiche

- interessino in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, secondo quanto riportato nel Regolamento del Fondo Cedente;
- in conseguenza dello scioglimento del Fondo Cedente;
 - alle condizioni stabilite dalla regolamentazione di settore, nell'ipotesi in cui abbiano aderito a polizze previdenziali stipulate entro il 31 dicembre 2006 e non adeguate alla nuova normativa.
2. Il diritto alla libera portabilità della posizione individuale non può essere in alcun modo limitato dalle Forme pensionistiche complementari; è fatta salva l'applicazione da parte del Fondo Cedente di spese, in cifra fissa, a carico dell'aderente, correlate alla copertura dei relativi oneri amministrativi, secondo quanto riportato nello Statuto/Regolamento e nella Nota informativa del Fondo Cedente.
 3. L'Aderente invia la richiesta di trasferimento al Fondo Cedente, ferma restando la possibilità per il Fondo Cessionario di farsi carico dell'inoltro della richiesta di trasferimento ad esso consegnata da parte dell'Aderente. Il Trasferimento deve essere eseguito con tempestività e comunque entro 6 mesi dalla ricezione da parte del Fondo Cedente, anche per il tramite del Fondo Cessionario, della Richiesta di trasferimento completa. I termini per l'esecuzione del Trasferimento sono sospesi in costanza di richieste di altre prestazioni al Fondo Cedente.
 4. Il bonifico relativo alle somme delle singole posizioni trasferite dovrà essere disposto valorizzando all'interno del campo causale ("Remittance Information") le seguenti informazioni, secondo la sequenza indicata: TRASFE, 'CODICE ALBO COVIP FONDO CEDENTE' lunghezza 5 byte, 'CODICE FISCALE ADERENTE' lunghezza 16 byte, 'CODICE ALBO COVIP FONDO CESSIONARIO' lunghezza 5 byte².

Articolo 3

Adempimenti a carico del Fondo Cedente e tempi massimi di esecuzione

1. Entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta di trasferimento, il Fondo Cedente verifica la completezza dei dati forniti, nonché la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto. Nell'ipotesi di incompletezza od insufficienza delle informazioni ricevute, il Fondo Cedente richiede entro lo stesso termine le integrazioni necessarie. Il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione dell'integrazione documentale.

² Es. per il trasferimento della Sig.ra Maria Luisa Rossi dal fondo pensione iscritto all'albo Covip con il n. 12345 al fondo con il n. 23456, indicare TRASFE12345RSSMLS00A41H501U23456. *Comma 4 modificato il 5 luglio 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022.*

2. Il Fondo Cedente, espletata la verifica in ordine alla completezza delle informazioni ricevute e alla sussistenza dei requisiti legittimanti il trasferimento, comunica contestualmente al Fondo Cessionario la disponibilità a procedere al trasferimento della posizione individuale maturata dall'interessato, segnalando i dati identificativi dell'Aderente, i propri dati identificativi, la tipologia, il proprio numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP e le modalità di gestione delle risorse da esso adottate.
3. Ricevuta da parte del Fondo Cessionario la comunicazione della disponibilità a ricevere il trasferimento, il Fondo Cedente dispone nel più breve tempo possibile e nel rispetto delle procedure e dei termini definiti dal Fondo stesso il disinvestimento della posizione individuale e pone in essere il Trasferimento al Fondo Cessionario.
4. In presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e del TFR notificati al Fondo Cedente, quest'ultimo comunica all'ente finanziatore l'avvenuto Trasferimento e i dati identificativi del Fondo Cessionario. La presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e del TFR notificati al Fondo Cedente non viene comunicata al Fondo Cessionario.

Articolo 4

Adempimenti del Fondo Cessionario e tempi massimi di esecuzione

1. Entro 45 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della disponibilità a procedere al trasferimento della posizione individuale maturata dall'interessato da parte del Fondo Cedente ovvero dalla data di ricezione della richiesta di trasferimento inviata direttamente al Fondo Cessionario, quest'ultimo comunica al Fondo Cedente la disponibilità a ricevere il trasferimento della posizione individuale maturata dall'interessato, segnalando i dati identificativi dell'Aderente, i propri dati identificativi, la tipologia, il numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP del Fondo Cessionario e le coordinate bancarie da utilizzare per l'esecuzione del bonifico.
2. Qualora il Fondo Cessionario ritenga di non poter accogliere la richiesta di trasferimento deve, nei termini di cui al comma 1, darne comunicazione al richiedente illustrando le ragioni ostative.

Articolo 5

Adempimenti successivi al trasferimento

1. Ricevuto il bonifico e le informazioni minime, il Fondo Cessionario accredita le somme trasferite sulla posizione individuale dell'Aderente nel più breve tempo possibile.
2. Qualora il Fondo Cessionario ed il Fondo Cedente debbano procedere allo scambio di integrazioni e/o modifiche della documentazione precedentemente trasmessa, essi rispondono alle richieste pervenute dall'altro fondo nel più breve tempo possibile, di norma non oltre 15 giorni dalla richiesta stessa.
3. Qualora, nelle more dell'informazione dell'avvenuto Trasferimento all'Aderente e al datore di lavoro coinvolto nel finanziamento³, il Fondo Cedente riceva flussi di contribuzione ordinaria di competenza del Fondo Cessionario inviati successivamente all'esecuzione del trasferimento, tali flussi sono trasferiti al Fondo Cessionario nel più breve tempo possibile.

Articolo 6

Comunicazioni tra Fondo Cedente e Fondo Cessionario e altre comunicazioni

1. Le comunicazioni intercorrenti tra Fondo Cedente e Fondo Cessionario di cui agli articoli precedenti devono essere trasmesse con strumenti idonei ad assicurare la loro intelligibilità e la tempestività e la certezza della ricezione. A tal fine, le Forme pensionistiche complementari rendono disponibile e pubblicizzano tra loro, anche su un sito istituzionale all'uopo dedicato⁴, l'apposito modulo per la richiesta di trasferimento dalle medesime predisposto, un indirizzo di posta elettronica, eventualmente certificata, nonché un numero di telefono, preposti alla ricezione delle comunicazioni funzionali all'esecuzione dei trasferimenti. Le comunicazioni si intendono ricevute al momento del ricevimento da parte del mittente del messaggio di conferma inviatogli dal destinatario⁵.
2. Le Forme pensionistiche complementari, su richiesta, comunicano tempestivamente all'Aderente e, ove possibile, al datore di lavoro coinvolto nel finanziamento, anche con strumenti elettronici, la sussistenza dei requisiti per chiedere il trasferimento.
3. Danno tempestiva comunicazione:

³ L'informazione al datore non è un obbligo, ma una facoltà che, se adempiuta, consente al fondo pensione di respingere i flussi di contribuzione ordinaria di competenza del Fondo Cessionario inviati per errore successivamente all'esecuzione del trasferimento. *Comma modificato il 5 luglio 2021. Modifica in vigore dal 1° gennaio 2022.*

⁴ Il sito istituzionale è individuato nel sito www.tfr.gov.it del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Il predetto Ministero si rende disponibile a riportare a titolo gratuito nel suddetto sito, appena possibile, i moduli e le informazioni indicate in un'apposita area riservata alle Forme pensionistiche complementari che aderiscono alle Linee Guida. Nelle more, i moduli e le informazioni indicate sono rese disponibili a titolo gratuito sul sito www.mefop.it. Mefop consegna alle Forme pensionistiche complementari che aderiscono alle Linee Guida una password per l'accesso all'area riservata contenente i moduli e le informazioni indicate.

⁵ *Comma modificato il 5 luglio 2021. Modifica in vigore dal 1° gennaio 2022.*

- a) il Fondo Cedente all'Aderente circa l'avvenuto Trasferimento;
- b) il Fondo Cedente o il Fondo Cessionario, a seconda dei casi, all'Aderente circa l'impossibilità di dar corso al trasferimento, fornendone adeguata motivazione.

Al fine di completare il percorso di semplificazione e standardizzazione avviato con la sottoscrizione delle presenti Linee Guida, le Associazioni firmatarie si impegnano a predisporre entro il 31 dicembre 2008, anche con il supporto tecnico dei service amministrativi e degli operatori del mercato, un modulo di trasferimento uniforme per tutte le forme pensionistiche complementari.

Abi

Ania

Assofondipensione

Assogestioni

Assoprevidenza